NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO

Art. 22

Adeguamento alle disposizioni della legge

Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche' degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa' o consorzi di gestione, salva la possibilita' di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2004, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Estremi	Legge 24 dicembre 2003, n. 363
Capo	IV — Disposizioni finali e copertura finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-sicurezza-nella-pratica-degli-sport-invernali-da/art-22-adeguamento-alle-disposizioni-della-legge/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it